PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 826 di venerdì 25 luglio 2003

Tribunali, privacy per nomi

Una delibera del consiglio Superiore della Magistratura specifica le regole della privacy nelle udienze.

Udienze rispettose della privacy delle parti in causa e dei testimoni. È quanto prevede una delibera del Consiglio superiore della magistratura (n. 185/2003 approvata il 16 luglio scorso), riportata dal quotidiano ItaliaOggi che, rispondendo ai rilievi di un consiglio dell'ordine degli avvocati, ha fornito tre precisazioni:
- niente affissione del ruolo delle udienze istruttorie;
- indicazione del solo numero di registro generale della controversia (evitando riferimento a nomi delle parti e oggetto della causa) nell'affissione sulla porta della sala delle udienze pubbliche;
- la privacy dei testimoni è garantita dalla non pubblicità delle udienze istruttorie.

Il Csm ha ritenuto assolte le ragioni di tutela della riservatezza già all'interno delle regole processuali, con la regola della non pubblicità della udienza istruttoria (articolo 84 cpc).

Quanto alla affissione alla porta dell'aula di udienza di avvisi contenenti i nomi delle parti e dell'oggetto della causa, il Csm ha distinto due ipotesi.
Per le udienze istruttorie non vi è norma che consenta di rendere disponibile al pubblico il ruolo delle cause chiamate, quindi va eliminato, con la necessità per gli avvocati di assumere ogni eventuale indicazione in cancelleria;
per le controversie da chiamare in udienza pubblica è sufficiente l'indicazione sul ruolo affisso sulla porta della sala d'udienza del solo numero di registro generale con esclusione di riferimenti ai nomi delle parti e all'oggetto della causa.

---

www.puntosicuro.it